



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 156 del 16 Giugno 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 giugno 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

Reclamo n.42 della POL.D. ALBI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36CZ del 5.03.2020 (ammenda di € 90,00 e squalifica calciatore ROMANO Cristian fino al 5.3.2021, detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative per come previste dall'art.35 comma 7 C.G.S.)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
preso atto della memoria presentata dall'Avv. Frank Mario Santacroce;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha irrogato al calciatore dell'Albi, Romano Cristian, l'ammenda di €90,00 e la squalifica fino al 5 marzo 2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative per come previste dall'art.35 comma 7 C.G.S..

Il Direttore di gara riportava nel suo rapporto che il Romano, dopo essere stato espulso dal direttore di gara per somma di ammonizioni, anziché uscire dal terreno di giuoco, si dirigeva verso l'arbitro e lo colpiva con un calcio, senza gravi conseguenze.

Nel reclamo la società Albi sostiene che l'azione posta in essere dal Romano non può qualificarsi come violenta per cui la sanzione inflitta appare consequenzialmente sproporzionata.

La reclamante si rifà all'art. 35 del C.G.S. che qualifica come violento ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, prevedendone come sanzione minima un anno di squalifica. Tuttavia nel comportamento del Romano non si riscontrerebbe alcuno tra gli elementi appena riportati.

La sanzione da ritenersi congrua deve pertanto ricercarsi nel dettato dell'art. 36 che disciplina "altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara" e pertanto la squalifica va opportunamente ridotta.

Le argomentazioni succintamente riportate non meritano accoglimento in quanto l'art. 35 citato va interpretato nella sua interezza.

In ossequio alla ratio dello stesso deve ritenersi che, affinché una condotta possa qualificarsi come violenta, non è necessario che provochi una lesione personale, in tal caso il codice prevede un inasprimento della pena, ma è sufficiente la sola astratta potenzialità a produrla, circostanza che a detta di questo collegio ricorre nel caso di specie.

Nella valutazione della congruità della sanzione deve inoltre computarsi il periodo di sospensione agonistica adottata per il contenimento della pandemia da Coronavirus e di quella coincidente con il periodo estivo, per cui il provvedimento spiegherà la sua afflittività per solo sei mesi circa.

Questo collegio ritiene invece conforme ad equità revocare l'ammenda di € 90,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento, annulla la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 90,00 inflitta al calciatore ROMANO Cristian;

rigetta nel resto;

conferma le misure amministrative per come previste dall'art.35 comma 7 C.G.S. ;

dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.43 del sig. GIGLIOTTI Antonio (Società USD Gimigliano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 36CZ del 5.03.2020 (squalifica fino al 5.6.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

Il reclamante contesta la delibera del giudice di primo grado che lo ha squalificato fino al 05/06/2020 perché, dopo essere stato espulso, anziché uscire dal terreno di gioco si è diretto verso l'arbitro proferendo frasi minacciose e tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirci perché bloccato dai compagni di squadra.

Il Gigliotti nel ricorso nega di essersi reso colpevole dei comportamenti addebitatigli, ma ammette di avere rivolto nei confronti dell'arbitro, al più, nella concitazione del momento, parole offensive; chiede pertanto una congrua riduzione della squalifica.

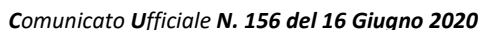
Le argomentazioni succintamente riportate non meritano pregio in quanto non introducono elementi di novità e sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti in modo puntuale ed esaustivo nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La sanzione tuttavia va rimodulata per ricondurla ad equità riducendola a tutto il 20 maggio 2020.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica a carico di GIGLIOTTI Antonio a tutto il 20 maggio 2020;

-dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della Società USD Gimigliano che ha provveduto a versarlo per conto del suo tesserato, reclamante.



LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ACCERTATO

1)-ASD MAMMOLA (Matr.70464)	(gara Bovalinese – Mammola del 01.09.2019-Coppa Italia);
2)-ASD NUOVA FABRIZIA C.5 (Matr.950539)	(gara Cantinella C.5-Nuova Fabrizia C.5 del 27.09.2019-C.5-C.2);
3)-ASD F.C. CALCIO ACRÌ (Matr.913818)	(gara Calcio Aciri - Rossanese del 10.11.2019-Promoz.);
4)-ASD NUOVA ROGLIANO 2016(Matr.945621)	(gara RealS.Agata-Nuova Rogliano 2016 del 05.01.2020-Promoz.);
5)-ASD NUOVA FABRIZIA C.5.(Matr.950539)	(gara Nuova Fabrizia C.5 – Domenico Sport del 08.02.2020-C.5-C.2.).

RILEVATO

DELIBERA

- 1)-ASD MAMMOLA (Matr.70464);
- 2)-ASD NUOVA FABRIZIA C.5 (Matr.950539);
- 3)-ASD F.C. CALCIO ACRI (Matr.913818);
- 4)-ASD NUOVA ROGLIANO 2016(Matr.945621);
- 5)-ASD NUOVA FABRIZIA C.5.(Matr.950539).

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi